



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SILVESTRONI e LIRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2022

Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge disciplina il procedimento per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio delle città metropolitane.

Come noto, nell'attuale sistema normativo, delineato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la cosiddetta « legge Delrio », in base all'articolo 1, comma 19, la carica di sindaco metropolitano spetta di diritto al sindaco del comune capoluogo, mentre il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana, in base, quindi, a un meccanismo di elezione di secondo grado.

Tuttavia, la legge Delrio, al comma 22 dell'articolo 1, dispone che: « Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale ». Oltre che alla data di entrata in vigore di tale legge statale, l'elezione diretta del sindaco e del consiglio della città metropolitana è subordinata a numerose condizioni che il comune capoluogo e la città metropolitana medesima devono soddisfare: è necessario che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni, tramite proposta del comune capoluogo, deliberata dal consiglio comunale, da sottoporre poi a *referendum* tra tutti i cittadini della città metropolitana; inoltre, è necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

In alternativa a questi criteri, ma per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, lo stesso

comma 22 stabilisce che è condizione necessaria per procedere all'elezione diretta del sindaco e del consiglio che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa.

Fermo restando che devono sussistere le condizioni richiamate, in ogni caso, ad oggi, manca la legge statale che disciplina il procedimento per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano.

Questo intervento normativo è improcrastinabile per almeno due ragioni: la prima è che l'elezione diretta ha già trovato accoglimento negli statuti di alcune tra le maggiori città metropolitane approvati in questi ultimi anni, tra cui Roma e Milano; la seconda risiede nel fatto che, con la sentenza n. 240 del 7 dicembre 2021, la Corte costituzionale ha sostanzialmente accertato l'illegittimità costituzionale dell'attuale sistema di individuazione del sindaco metropolitano, che è operata dalla legge in assenza di elezione.

Questo tipo di designazione, infatti, genera uno squilibrio di rappresentatività tra comune capoluogo e comuni appartenenti alla città metropolitana che non è in sintonia con il principio dell'uguaglianza del voto e compromette la responsabilità politica dei governanti e il relativo potere di controllo degli elettori locali.

Al fine di porre rimedio a tale accertata situazione di incompatibilità con i parametri costituzionali, cui contribuisce l'assenza della legge statale che disciplina il sistema per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano, la Corte costituzionale ha sollecitato l'intervento del legislatore.

Facendo seguito al sollecito del giudice costituzionale, con il presente disegno di legge si intende introdurre la disciplina per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio della città metropolitana, secondo un modello che preveda l'elezione dei consiglieri sulla base di liste concorrenti presentate nelle due circoscrizioni elettorali, l'una coincidente con i confini del comune capoluogo e l'altra coincidente con il territorio di tutti gli altri comuni, disponendo altresì che il numero degli eletti nel comune capoluogo non possa superare la metà del numero complessivo dei consiglieri metropolitani da eleggere.

Gli articoli 1 e 2 definiscono l'oggetto della legge e stabiliscono l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano l'indizione delle elezioni, la presentazione delle liste e delle candidature a sindaco e il procedimento elettorale preparatorio.

Gli articoli 5 e 6 dettano le modalità di voto e quelle di spoglio e scrutinio dei voti.

Gli articoli 7, 8 e 9 recano alcuni rinvii e modifiche normative per il coordinamento del testo con le vigenti disposizioni di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina il procedimento per l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano, nel rispetto di quanto previsto dal comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Art. 2.

(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del consiglio metropolitano.

2. Ai fini dell'elezione del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano, il territorio della città metropolitana è suddiviso in due circoscrizioni, l'una coincidente con il territorio del comune capoluogo e l'altra coincidente con il territorio di tutti gli altri comuni.

3. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi nell'ambito della città metropolitana.

4. Il sindaco metropolitano è presidente del consiglio metropolitano.

5. Il consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto.

6. L'elezione dei consiglieri metropolitani è effettuata sulla base di liste concorrenti presentate nelle due circoscrizioni elettorali di cui al comma 2. Il numero degli eletti nella circoscrizione coincidente con il territorio del comune capoluogo non può supe-

rare la metà del numero complessivo dei consiglieri metropolitani da eleggere.

Art. 3.

(Indizione delle elezioni)

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « dei consigli comunali » sono inserite le seguenti: « e, nel caso di elezione diretta, dei consigli metropolitani »;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « dei consigli comunali » sono inserite le seguenti: « e, nel caso di elezione diretta, dei consigli metropolitani »;

c) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dei consigli metropolitani ».

Art. 4.

(Presentazione delle liste e delle candidature a sindaco e procedimento elettorale preparatorio)

1. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni di cui all'articolo 2, comma 2, è effettuata con decreto del sindaco metropolitano dividendo il numero degli abitanti della città metropolitana per il numero dei seggi del consiglio metropolitano e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. Le candidature a sindaco metropolitano sono presentate dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segre-

teria dell'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

3. Le liste dei candidati alla carica di consigliere metropolitano sono presentate, in riferimento a uno o a entrambe le circoscrizioni di cui all'articolo 2, comma 2, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano.

4. Per la presentazione delle liste circoscrizionali di cui al comma 3 è necessaria la sottoscrizione di almeno 1.500 cittadini elettori residenti nella città metropolitana nella quale si svolge la consultazione elettorale. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti nel consiglio metropolitano o in almeno una delle Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni.

5. Per la raccolta delle sottoscrizioni di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Sono competenti a eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche con modalità telematica mediante posta elettronica certificata.

6. All'atto della presentazione delle liste circoscrizionali di cui al comma 3 e delle candidature a sindaco metropolitano, i candidati sindaco e i delegati di lista possono

dichiarare il collegamento tra la lista e uno dei candidati a sindaco.

7. In ciascuna lista circoscrizionale di cui al comma 3, se il numero dei candidati è pari, ciascuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l'inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, il sesso più rappresentato può superare l'altro di una sola unità, pena l'inammissibilità della lista.

Art. 5.

(Votazioni)

1. Le votazioni per l'elezione del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del sindaco metropolitano secondo le indicazioni di cui al presente articolo.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale di cui all'articolo 4, comma 3, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco metropolitano collegato alla lista, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di sindaco metropolitano, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco metropolitano e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio.

3. L'elettore può, a scelta, votare:

a) per un candidato alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul

contrassegno o sul nome e cognome del candidato prescelto, senza alcun voto a una lista circoscrizionale;

b) per un candidato alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome e cognome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali a esso collegate;

c) per un candidato alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome e cognome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali a esso non collegate;

d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato sindaco metropolitano collegato; in tale caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato sindaco metropolitano collegato.

4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno o esprimendo fino a due voti di preferenza, ovvero effettuando entrambe le operazioni. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di uno dei candidati compresi nella relativa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile, nell'ordine liberamente scelto, pena l'annullamento della seconda preferenza.

5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di sindaco metropolitano e per più di una lista, è valido il voto al candidato sindaco e sono nulli i voti di lista.

Art. 6.

(Operazioni dell'ufficio elettorale)

1. La cifra elettorale di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere metropolitano è costituita dalla somma dei voti va-

lidi da essa riportati. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. L'ufficio elettorale di cui all'articolo 4, comma 2, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ottenuti;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

3. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

4. Qualora la lista o le liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale lista o a tali liste collegate è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o alle liste contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più liste con il candidato proclamato eletto sindaco, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, si

dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tale modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ogni gruppo di candidati. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

5. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di sindaco metropolitano che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto. In caso di collegamento di più liste con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti alle liste collegate.

6. Compite le operazioni di cui al comma 5, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art. 7.

(Modifica all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Il comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:

« 22. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni della legge statale che disciplina la materia, salvo che lo statuto della città metropolitana preveda diversamente ».

Art. 8.

(Disposizioni di coordinamento e di attuazione)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compati-

bili, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 8 marzo 1951, n. 122, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Le città metropolitane che nel proprio statuto prevedono l'elezione diretta del sindaco e del consiglio sono tenute ad adeguare lo statuto stesso alle disposizioni di cui alla presente legge in tempo utile perché esse siano applicabili alle prime elezioni metropolitane successive alla data di entrata in vigore della medesima legge.

3. Al sindaco e ai consiglieri metropolitani si applicano gli articoli da 77 a 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 9.

(Abrogazione e soppressione di norme)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 19 è abrogato;
- b) il secondo periodo del comma 21 è soppresso.

€ 1,00